

# COMUNE DI MOLITERNO

*(Provincia di Potenza)  
Piazza Vittorio Veneto n. 1*



## **DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/06/2012  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 06/02/2013**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I: TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE**

#### **ART. 1**

#### **CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni fissano, ai sensi del decreto legislativo 31/03/98, n. 114, così come modificato dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n.59 e della Legge Regionale 20/07/99 n.19, come modificata dalle LL.RR. n.23 del 30/09/2008, n.31 del 24/12/2008 e n.42 del 30/12/2009, le caratteristiche, le modalità, i limiti e le condizioni in base alle quali può essere esercitata, nel Comune di MOLITERNO, l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e attività su posteggi isolati).

#### **ART. 2**

#### **TIPOLOGIA DEL MERCATO**

- 1) Ai sensi dell'art.24 co.1 lett.d) della L.R. 19/1999 è individuato il **Mercato Ordinario Settimanale del Venerdì**, di seguito definito "Mercato", avente le seguenti caratteristiche :
  - a) tipologia: Ordinario
  - b) Settore: Alimentare e Non Alimentare
  - c) Giornata di svolgimento: Venerdì
  - d) Cadenza: Settimanale
- 2) Ove la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, ai sensi dell'art.27 comma 2 della già citata legge regionale, lo stesso sarà anticipato al giorno feriale precedente o posticipato al giorno feriale successivo secondo le indicazioni fornite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Nel caso di svolgimento di manifestazioni turistiche, culturali e sociali di rilevante interesse pubblico, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione Comunale, il mercato può essere soppresso, anticipato o posticipato.
- 4) Si istituisce il mercato straordinario denominato "Mercato di Natale" – Settore Non Alimentare - che si terrà la domenica che precede il giorno di Natale. E' soppresso, pertanto, il mercato del settore "Non Alimentare" che dovrebbe tenersi il venerdì precedente al Mercato di Natale.
- 5) E' soppresso il mercato più vicino alla data di svolgimento di una fiera qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - è soppresso il mercato che precede una fiera se la stessa ricade nei giorni di sabato, domenica e lunedì;
  - è soppresso il mercato che segue una fiera se la stessa ricade nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

#### **ART. 3**

#### **LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**

- 1) Il mercato oggetto della presente normativa si svolge secondo la seguente articolazione:
- Settore non alimentare:  
I e III venerdì di ogni mese: Piazza Immacolata  
II, IV e V venerdì di ogni mese: Via Domenico Galante;
  - Settore alimentare rimane tutti i venerdì del mese: Via Roma e Piazza Mazzitelli .
- Le menzionate aree hanno ciascuna le caratteristiche di seguito elencate:

**AREA A: Via Roma (settore alimentare)**

- ampiezza complessiva dell'area mq 800
- Consistenza complessiva dei posteggi, tutti su aree scoperte: n.15 di cui:  
n.4 riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs.228/2001;  
n.11 riservati ai titolari di autorizzazione di cui al titolo X del D.Lgs.114/98;

**AREA B: Piazza Mazzitelli (settore alimentare)**

- ampiezza complessiva dell'area mq 550
- Consistenza complessiva dei posteggi su area scoperta: n.3
- Consistenza complessiva dei posteggi su area coperta riservata ai prodotti ittici: n.1
- Dei suddetti complessivi n.4 posteggi:  
n.....4..... sono riservati ai titolari di autorizzazione di cui al titolo X del D.Lgs.114/98;

**AREA C: Via Domenico Galante (settore non alimentare)**

- ampiezza complessiva dell'area mq. 3.000
- Consistenza complessiva dei posteggi, tutti su aree scoperte: n. 38

**AREA D: Piazza Immacolata (settore non alimentare)**

- ampiezza complessiva dell'area mq. 2.400
- Consistenza complessiva dei posteggi, tutti su aree scoperte: n 21.

- 2) Gli operatori commerciali del settore alimentare possono occupare, fino alla istituzione di apposita area attrezzata, tutti gli spazi compresi nell'Area A e B con esclusione di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla L. 59/63 e ss. mm. e ii., fatto salvo il possesso da parte degli stessi di banchi vendita e/o mezzi di trasporto rispondenti alle normative igienico-sanitarie vigenti.
- 3) Conformemente al disposto dell'art. 28, comma 15, del D.Lgs.114/1998, l'articolazione strutturale del mercato di cui al primo comma del presente articolo è riportata nella allegata planimetria (allegato A) che individua: la numerazione progressiva dei posteggi, la loro superficie, le dimensioni, nonché la collocazione di ciascuno di essi.
- 4) La planimetria (allegato A) è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

4) Eventuali temporanee modifiche alla disciplina di cui al presente articolo possono essere disposte con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 4**  
**CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

1. Al fine di offrire alla collettività la massima funzionalità ed assortimento dei prodotti, le

merceologie poste in vendita nei mercati (ed i relativi posteggi) saranno distribuiti con i sottogruppi di seguito indicati:

**AREA C: Via Domenico Galante (settore non alimentare)**

Abbigliamento	<b>11</b>
Biancheria e tessuti	<b>3</b>
Intimo	<b>5</b>
Casalinghi	<b>4</b>
Pelletteria e calzature	<b>4</b>
Chincaglieria – bigiotteria e giocattoli	<b>3</b>
Arredo casa – lampadari	<b>2</b>
Ferramenta – articoli per agricoltura – giardinaggio	<b>2</b>
Libri	<b>2</b>
Filati e merceria	<b>2</b>

**AREA D: Piazza Immacolata (settore non alimentare)**

Abbigliamento	<b>8</b>
Biancheria e tessuti	<b>2</b>
Intimo	<b>4</b>
Casalinghi	<b>4</b>
Pelletteria e calzature	<b>3</b>

**CAPO II: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

**ART. 5**

**MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

- 1) Le operazioni di vendita da parte di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche devono iniziare dalle ore 8.00 e dovranno cessare entro le ore 13.00. L'orario è unico per tutti gli operatori, a prescindere dal settore merceologico di riferimento.
- 2) Gli operatori devono allestire le proprie attrezzature sul posteggio assegnato non più tardi delle ore 08.00, con possibilità di inizio delle operazioni necessarie, già dalle ore 7.30.
- 3) Il posteggio dovrà essere lasciato completamente libero anche da eventuali ingombri e rifiuti prodotti, entro le ore 14.00. Non è consentito sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o in caso di forza maggiore o di comprovata necessità. In tali ultime ipotesi, ciascun operatore è tenuto a facilitare il transito e rendere agevoli le operazioni di ripristino dell'area.
- 4) I posteggi che entro le ore 7.15 non risultino occupati dall'esercente concessionario degli stessi, saranno assegnati ai sensi del successivo art.5.

- 5) Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di occupazione del mercato fissato nel II comma del presente articolo e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, non potrà vantare diritti di sorta.
- 6) Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti precedenti all'orario fissato dal I comma del presente articolo.

## **ART. 6**

### **ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI**

- 1) Qualora i titolari della concessione non abbiano occupato i posteggi loro assegnati entro le ore 7.15, il personale di Polizia Municipale procederà all'assegnazione temporanea degli stessi ad altri operatori aventi titolo, previo pagamento della COSAP.
- 2) L'assegnazione di tali posteggi avviene in base alla categoria merceologica assente ed all'ordine desunto dalla graduatoria di cui al cd. "Ruolo di Spunta" stilato secondo le seguenti priorità:
  - o Operatori con il più alto numero di presenze nel mercato di che trattasi (numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, a prescindere dalla effettiva possibilità di svolgere la sua attività); tale requisito deve essere riferibile ad unica autorizzazione amministrativa;
  - o Operatore con maggiore anzianità nell'attività desumibile da adeguata documentazione (iscrizione al Registro delle Imprese); tale requisito deve essere riferibile ad unica autorizzazione amministrativa;
- 3) Nel "Ruolo di Spunta" dovranno essere iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Tale ruolo è tenuto e depositato presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi e l'aggiornamento dello stesso. Copia del Ruolo deve essere presente anche presso l'Ufficio Commercio per quanto di competenza.
- 4) L'aggiornamento del "Ruolo di Spunta" deve essere effettuato almeno trimestralmente e/o su richiesta degli operatori interessati.
- 5) Ai fini della assegnazione giornaliera dei posteggi è necessario che il titolare dell'impresa, il legale rappresentante della società, o i loro familiari e/o collaboratori, siano muniti di autorizzazione amministrativa in originale. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta da parte di operatori commerciali che effettuano nella stessa giornata, altre operazioni di mercato o di spunta.

## **ART. 7**

### **REGISTRO DI MERCATO E DI FIERA**

- 1) Ai sensi dell'art.24 della L.R. 20/07/1999 n.19, come modificato dall'art.19 della L.R.n.23 del 30/09/2008, sono istituiti i seguenti registri, finalizzati a raccogliere informazioni circa la presenza degli operatori:
  - REGISTRO DI MERCATO
  - REGISTRO DI FIERA.
- 2) Il Registro di Mercato, aggiornato e debitamente vistato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è depositato presso il Comando di Polizia Municipale.
- 3) Il Registro di Mercato, riporta su apposite caselle le presenze degli operatori assegnatari di

posteggio e degli operatori presenti per l'eventuale assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività (L.R. 19/99 e ss. mm. e ii., art.24 lett. f)).

- 4) Il personale di Polizia Municipale provvede, dalle ore 08.30 alle ore 09.00, alla registrazione delle presenze provvedendo altresì a far sottoscrivere all'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal legale rappresentante della società, dai loro familiari e/o collaboratori (purchè muniti di autorizzazione amministrativa in originale) la specifica sezione di interesse nel registro di mercato. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali o dagli altri soggetti precedentemente indicati.
- 5) Il titolare della concessione che non occupa il proprio posteggio entro le ore 8.00 è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.
- 6) Nel caso di cattivo tempo che comporti l'assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato "deserto" e, come tale, non considerato ai fini del computo delle presenze.
- 7) Ai fini del conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo del posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione comunale. Non verranno altresì conteggiate le assenze nei casi di spostamento temporaneo di alcuni posteggi di cui agli articoli successivi.
- 8) Il Registro di Fiera, aggiornato e debitamente vistato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio è depositato presso il Comando di Polizia Municipale.
- 9) Il Registro di Fiera, riporta su apposite caselle le presenze degli operatori assegnatari di posteggio.

## **ART. 8**

### **TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO**

- 1) Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
- 2) Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.
- 3) Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

## **ART. 9**

### **CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

1 - L'operatore, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo, dovrà esibire l'originale dell'autorizzazione amministrativa ed il relativo atto di concessione del posteggio.

2 - Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito e sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi, comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia;

3 - Gli operatori del mercato, inoltre:

- Hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
- Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori commerciali e del personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
- Non possono in alcun caso rifiutare la vendita delle merci esposte;
- Sono obbligati ad esporre in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n.114/98, di tutte le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati;
- Devono curare la pulizia e la decorosità del banco di vendita e delle relative attrezzature, provvedendo anche alla pulizia dello spazio loro destinato alla fine della operazioni di vendita; gli operatori sono tenuti a raccogliere i rifiuti putrescibili provenienti dalla propria attività in appositi sacchi a tenuta, mentre gli eventuali rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla vigente normativa di settore;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dal personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche;
- I banchi di vendita e gli auto – servizi adibiti alla vendita devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione. Non è permesso occupare aree del mercato esterne al posteggio, passi carrabili o ostruire ingressi di eventuali edifici confinanti con l'area mercatale;
- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.0,50 in avanti e mt.0,50 al lato dalla verticale del limite di allineamento (mt.0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt.1,00);
- I pali di sostegno e altri dispositivi analoghi, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt.2,10;
- Ciascun banco deve essere separato da quello vicino da una distanza di almeno cm.50, al fine di consentire un agevole accesso alle abitazioni;
- In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato;
- Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

3 - A tutti gli operatori del mercato è fatto inoltre divieto di:

- Ostacolare, creando ingombro con qualsiasi oggetto o merce, la libera circolazione pedonale, nonché quella veicolare limitata ai soli casi previsti dall'art.9 del presente regolamento;
- Disturbare con grida e schiamazzi e compiere qualsiasi altro gesto o azione che possa nuocere al buon ordine ed al corretto svolgimento del mercato; è vietato in particolare l'uso di altoparlanti ed amplificatori, ad eccezione dei venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, purché con volume alquanto moderato e tale da non arrecare disturbo evidente a terzi;
- Ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;

- Danneggiare le attrezzature del mercato messe a disposizione dal Comune, la sede stradale nonché le aiuole site in prossimità dei banchi; eventuali danni dovranno essere risarciti dal responsabile, in ogni caso e per intero;
- Collocare i sacchi per il contenimento dei rifiuti in posti diversi da quelli appositamente previsti;
- Gettare a terra scarti di derrate ed ogni altro rifiuto solido o liquido;

## **ART. 10 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

- 1) E' consentito il transito nell'area di mercato dei veicoli degli operatori del mercato stesso che trasportano le merci e le attrezzature nei 60 minuti precedenti e nei 60 minuti successivi l'orario di inizio delle vendite e di attività di cui al precedente comma 1 dell'art.4;
- 2) Onde tutelare l'incolumità e la sicurezza dei pedoni all'interno dell'area mercatale è tassativamente vietato il transito dei veicoli durante l'orario di vendita e di attività ad eccezione dei mezzi di soccorso. Per quanto attiene l'area D (piazza Immacolata), è consentito il transito veicolare al solo fine di consentire il carico e lo scarico delle merci presso i grossisti ubicati nella stessa.
- 3) Nei giorni in cui il mercato si tiene nell'Area C (Via Domenico Galante) si deroga al senso unico di marcia che interessa Via Parco del Seggio, durante le sole ore di mercato.
- 4) Lo stazionamento dei veicoli nei posteggi è consentito solo qualora lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del parcheggio effettivamente assegnato.

## **ART. 11 MIGLIORIE DI UBICAZIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il Comune, ai sensi dell'art.29 comma 6 della Legge Regionale n.19/1999 e ss. mm. e ii., si riserva la facoltà di comunicare ai titolari di concessione dei posteggi, l'eventuale esistenza di posteggi liberi nelle diverse aree di mercato, prima di emanare specifico bando di assegnazione.
2. Coloro i quali siano interessati a modificare la propria ubicazione nel mercato, dovranno far pervenire la Protocollo Generale dell'Ente specifica comunicazione in merito;
3. L'ufficio comunale competente procederà all'assegnazione del posteggio libero secondo i criteri fissati dall'art.15 comma 6 del presente regolamento.
4. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio secondo le seguenti modalità:
  - Dichiarazione di entrambi i titolari di concessione da cui si evince la volontà di procedere allo scambio;
  - Impegno di ciascuno dei due titolari ad accettare la concessione originaria per quanto attiene le restanti annualità.

## **ART.12 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE - FESTE RELIGIOSE E CIVILI**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie civili o religiose, il Comune di Moliterno, può rilasciare, su richiesta degli interessati, specifiche concessioni temporanee di posteggio a

- soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/1998 e titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
2. La durata di tali autorizzazione è strettamente connessa a quella dell'evento straordinario ed al numero di posteggi eventualmente individuati per l'occasione dagli uffici comunali;
  3. Tali autorizzazioni saranno rilasciate esclusivamente in favore di soggetti che pongono in vendita prodotti attinenti alle manifestazioni di che trattasi. Nello specifico, sarà consentita la vendita esclusivamente di articoli di bigiotteria e chincaglieria, articoli religiosi, piccoli articoli di ferramenta e casalinghi, giocattoli, frutta secca, torroni, dolciumi, piccoli animali, libri.
  4. Gli interessati dovranno far pervenire domanda (anche unica riferita a più festività nel corso dello stesso anno solare) almeno 60 giorni prima della manifestazione.

## **TITOLO II: ESERCIZIO COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO**

### ***CAPO I: AUTORIZZAZIONE***

#### **ART. 13**

##### **REQUISITI SOGGETTIVI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art.5 del d.lgs.114/1998 e ss. mm. e ii.;
2. La vendita di prodotti non alimentari richiede il solo possesso dei requisiti morali di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. La vendita di prodotti alimentari è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 5 del citato articolo 5.
4. Nella domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche (decennale o temporanea) i soggetti interessati dovranno dichiarare:
  - a) Dati anagrafici e residenza;
  - b) Codice fiscale;
  - c) Possesso dei requisiti morali;
  - d) Settore o settori merceologici per i quali si richiede l'autorizzazione (merce prevalentemente posta in vendita);
  - e) Per il settore alimentare: dichiarare o documentare il possesso dei requisiti professionali o l'eventuale iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - f) Nel caso di autorizzazioni su posteggi in concessione decennale – settore non alimentare (tipo A) è necessario indicare l'area per la quale si vuole ottenere la concessione (Piazza Immacolata o Via Domenico Galante) e le dimensioni del posteggio necessarie per esercitare l'attività;
5. In applicazione dell'art.30 della L.R.19/99 e ss. mm. e ii. la domanda di concessione di autorizzazione si intende accolta qualora non venga comunicato il diniego motivato, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della istanza al protocollo generale dell'Ente.

**ART. 14**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE**  
**AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO**

1. Conformemente al disposto dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n.59/2010, il commercio al dettaglio su area pubblica determinata, quale è il mercato oggetto della presente normativa, può essere svolto esclusivamente dai soggetti titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Moliterno.
2. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata, salvo diversa indicazione assunta in sede di Conferenza Unificata Stato – Regione di cui al comma 5 dell'art.70 del D.Lgs.59/2010..
3. Il titolare della concessione può in qualsiasi momento rinunciare al titolo, mediante comunicazione scritta al Comune di Moliterno, cui si dovrà allegare originale dell'atto di concessione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono possessori del posteggio già assegnato per altri 10 anni gli attuali assegnatari.
5. in fase di prima applicazione del presente regolamento l'attribuzione del posteggio agli operatori commerciali cui il Comune riconosce la titolarità pregressa, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso in ordine di anzianità di occupazione. In caso di parità di anzianità di occupazione tra due o più operatori, la priorità di scelta sarà attribuita in base all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese ed a parità anche di quest'ultima, per sorteggio.

**ART.15**  
**MODALITA' DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

- 1) Ai sensi dell'art.29 della Legge Regionale n.19/1999, così come modificato dall'art.24 della L.R. n.23/2008, il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al precedente articolo, su posteggi dati in concessione per dieci anni, mediante apposito bando ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art.14 co.5 e art.11;
- 2) Il bando deve essere emanato almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni qual volta siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamento dei mercati esistenti o istituzione di nuovi mercati.
- 3) Il bando, ai sensi dell'art.29 della L.R.19/1999 e ss. mm. e ii., pubblicato all'Albo On Line del Comune, deve contenere:
  - a. elenco dei posteggi da assegnare, con indicazione della localizzazione, della dimensione e delle prescrizioni relative alla categoria merceologica dei posteggi disponibili;
  - b. elenco dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
  - c. termine entro il quale la domanda deve essere presentata.
- 4) Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando, i soggetti interessati, dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell'Ente la domanda di partecipazione secondo le modalità all'uopo specificate nel bando medesimo;
- 5) L'ufficio Comunale competente deve completare l'istruttoria entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione delle domande, procedendo al rilascio della autorizzazione ed alla concessione del posteggio richiesto o, in mancanza, di altro simile.
- 6) Per la formazione della graduatoria nel caso di mercati esistenti, il Comune esaminerà le domande secondo il seguente ordine di priorità:

- Maggiore numero di presenze nell'ambito del mercato di che trattasi (numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, a prescindere dalla effettiva possibilità di svolgere la sua attività)
  - Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, tenuto conto che nel caso di eventuali variazioni, si terrà conto della data più favorevole;
  - Minor numero di posteggi (tenuto conto anche di quelli al di fuori dell'ambito regionale).
  - A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale dell'Ente.
- 7) Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle previste per il singolo posteggio.
- 8) Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato, tranne nei casi di seguito specificati:
- operatore già titolare di più posteggi nello stesso mercato alla data di pubblicazione del presente regolamento;
  - società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato;
  - acquisizione di nuovo titolo mortis causa.
- 9) Nessuna indennità sarà dovuta da parte del Comune di Moliterno agli operatori, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.
- 10) Il rilascio della concessione del posteggio è vincolato alla condizione che non esistano morosità pregresse relative ai canoni di posteggio non pagati al Comune di Moliterno da parte del titolare dell'autorizzazione amministrativa.

## **ART. 16**

### **CANONE DI POSTEGGIO - TASSE E TRIBUTI COMUNALI**

1. "Le concessioni decennali di posteggio sono assoggettate al versamento di un canone annuo di € 80,00 quale diritto di assegnazione e riserva del posteggio. Tale canone dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante pagamento diretto al Personale di Polizia Municipale all'uopo autorizzato, entro e non oltre la data del primo mercato del mese di gennaio;
2. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.) il cui importo dovrà essere versato durante lo svolgimento di ogni mercato e Fiera e durante le manifestazioni di cui all'art.11 del presente regolamento, direttamente nelle mani degli Agenti di Polizia Municipale all'uopo incaricati secondo gli importi di seguito elencati:
  - € 5,00 per ogni partecipazione a mercato da parte di ogni assegnatario per spazi fino a mq.24 (oltre tali dimensioni si applica regolamento COSAP);
  - € 10,00 per ogni partecipazione a fiere, festività civili o religiose da parte di ogni assegnatario per spazi fino a mq.24 (oltre tali dimensioni si applica regolamento COSAP);
3. Per le assegnazioni giornaliere a soggetti non assegnatari di posteggio in mercati o fiere, per gli operatori commerciali in forma itinerante (per i quali è previsto il pagamento anticipato presso l'Ufficio della Polizia Municipale) e durante le festività religiose e civili, il Canone per Occupazione Suolo Pubblico è fissato in € 10,00 giornaliera, tenuto conto di quanto già stabilito dall'art.6 comma 1 del presente regolamento.

4. Eventuali altre tasse e tributi comunali saranno versati nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale e comunale in materia.”

#### **ART.17**

#### **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.18/05/2001 n.228, gli imprenditori agricoli singoli o associati che intendano esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, dovranno presentare richiesta di assegnazione del posteggio stesso al Comune di Moliterno, secondo le indicazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e ss. mm. e ii..
2. Il periodo di concessione del posteggio è strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita, e la relativa autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.
3. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:
  - Maggior numero di presenze maturate nel mercato;
  - Certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
  - Cooperative ed associazioni di produttori.
4. I posteggi da riservare ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di mq.30 ciascuno.

#### **ART.18**

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 della L.R.19/1999, così come sostituito dall'art.24 della L.R. 23/2008, il Comune può revocare la concessione per i posteggi per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere a carico dell'Ente. In tal caso l'operatore ha diritto all'assegnazione di un posteggio simile nel territorio Comunale, fino alla scadenza della precedente autorizzazione di cui al precedente art.14.
- 2) Tale provvedimento sarà comunicato all'interessato, ai sensi e per gli effetti della L.241/1990 e s.m. e i.
- 3) Nei casi di cui al presente articolo, l'assegnazione del nuovo posteggio avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
  - Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - Nell'ambito dell'area mercatale, mediante istituzione di un nuovo posteggio, significando che in tale eventualità il dimensionamento complessivo del mercato non è modificato;
  - Nell'ambito di altre aree individuate dalle competenti autorità.

#### **ART.19**

#### **REVOCA E SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. Ai sensi del'art.29 del D.Lgs.114/1998 e ss. mm. e ii., l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e' revocata:

- a. nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza del titolare della concessione;
  - c. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs.59/2010.
  - d. Per mancato pagamento del Canone annuo, della C.O.S.A.P. e delle tasse e tributi comunali dovuti, qualora il titolare di autorizzazione non regolarizzi la sua posizione nel periodo di tempo massimo di sei mesi (decorrenti dalla sospensione dell'autorizzazione per mancato pagamento dei tributi);
2. I casi di cui al precedente comma, lett. a e b, devono essere debitamente comunicati al Comune, dai soggetti interessati, al fine di evitare l'automatica revoca della autorizzazione.
  3. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento di particolare gravità, o nel caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione.
  4. E' prevista, altresì, la sospensione dell'autorizzazione:
    - a. nel caso in cui il titolare non provveda al pagamento del Canone annuo, della C.O.S.A.P. e delle tasse e tributi dovuti, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza; in tal caso il provvedimento di sospensione cesserà i suoi effetti dalla data di avvenuto pagamento, fermo restando quanto stabilito al comma 1 lett. e) del presente articolo.

## **ART. 20 SUBINGRESSO**

- 1) Nel caso di cessione di azienda per atto tra vivi o mortis causa, il Comune, acquisita la richiesta del soggetto subentrante, è tenuto alla reintestazione dell'autorizzazione previa verifica dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs.59/2010 in capo al nuovo titolare.
- 2) Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.33 della Legge Regionale n.19/1999, come sostituito dall'art.28 della L.R.23/2008.

## **TITOLO III: ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

### **ART.21 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate alle persone fisiche o alle società di persone che intendano avviare l'attività nel Comune di Moliterno;
2. Il soggetto interessato dovrà presentare al Comune, la domanda per il rilascio della suddetta autorizzazione nella quale dovranno essere specificati:
  - Generalità del richiedente se persona fisica, o dati identificativi della società e del legale rappresentante se il richiedente è una società;
  - Codice fiscale / partita IVA;
3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà contestualmente dichiarare:
  - Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/1998 e ss. mm. e ii.;
  - Il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.
4. La richiesta si intenderà accolta qualora il Comune non comunichi, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, espresso provvedimento di diniego.

## **ART.22**

### **MODALITA' DI VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. La vendita in forma itinerante presuppone la sosta dell'operatore nello stesso luogo per un periodo non superiore ad un'ora. In fase di prima applicazione, lo spostamento successivo dell'operatore deve avvenire in altro luogo ad una distanza di almeno mt.300 (trecento), fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo. L'operatore non potrà tornare sullo stesso luogo nella stessa giornata. L'operatore, al momento della sosta dovrà predisporre apposito cartello/strumento orario indicante l'inizio delle operazioni di vendita, da esporre sul parabrezza del mezzo, in modo da consentire i previsti controlli da parte della Polizia Municipale e degli altri organi preposti. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 27 del presente regolamento.
2. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale sarà depositata specifica mappa contenente esatta indicazione delle zone in cui è possibile esercitare il commercio in forma itinerante. L'operatore che occuperà zone non previste dalla mappa verrà sanzionato ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento. In assenza di tale mappa, in fase di prima applicazione del presente regolamento, si seguirà il disposto del presente articolo comma 1, relativamente alla distanza di mt.300.
3. L'esercizio di tale attività può essere effettuato nelle sole aree non espressamente interdette dal Comune e nelle giornate dal lunedì al sabato, con esclusione del venerdì di ogni settimana. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre espressamente vietato nei giorni: 1° GENNAIO - 6 GENNAIO – PASQUA - LUNEDI' DELL'ANGELO - 25 APRILE – 1° MAGGIO – 15 AGOSTO – 1° NOVEMBRE - 2 NOVEMBRE - 8 DICEMBRE – 13 DICEMBRE - 25 DICEMBRE - 26 DICEMBRE.
4. E' altresì vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per ragioni di ordine pubblico, viabilità e traffico:
  - a) Nelle giornate coincidenti con i festeggiamenti in onore di S. Domenico per le quali annualmente la Amministrazione Comunale provvederà ad indicarne la durata con apposito provvedimento;
  - b) Nelle giornate coincidenti con mercati e fiere;
  - c) Nelle seguenti zone, per motivi legati alla circolazione stradale:

- Via Roma, dall'intersezione di Piazza Debiase e fino a Piazza Plebiscito;
  - Via Petruccelli della Gattina;
  - Via Mazzini;
  - Via Amendola fino all'intersezione con Via Seggio;
  - Via Umberto I fino all'intersezione con Via Madonna di Viggiano;
  - Piazza A. Debiase;
5. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è depositata apposita mappa del territorio comunale con indicazione delle zone precluse alla vendita in forma itinerante, consultabile dagli interessati.
  6. Le aree di cui alla mappa del precedente comma non si configurano in alcun modo come posteggi.
  7. Durante la sosta non è consentito installare sul suolo pubblico banchi, attrezzature che possono arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. La stessa merce posta in esposizione dovrà essere quella strettamente necessaria alle operazioni di vendita.
  8. L'orario massimo da osservare per l'esercizio dell'attività è stabilito dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e per un massimo di 13 ore giornaliere.
  9. Gli operatori sono obbligati a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
  10. Gli operatori sono obbligati al pagamento del canone come stabilito dall'art. 16 comma 3 del presente regolamento.

## **ART.23 PRODUTTORI AGRICOLI**

I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonché alle medesime disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

## **TITOLO IV: FIERE**

### **ART.24 FIERE**

1. Si intende per "Fiera" la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in prestabiliti giorni sulle aree destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le fiere che tradizionalmente si svolgono nel Comune di Moliterno sono relative alle seguenti date:
  - a. I domenica di maggio;
  - b. 3 agosto;
  - c. 25 settembre;
  - d. 13 dicembre.
3. Le fiere di cui al comma 2 si svolgono nelle aree di seguito elencate:
  - I domenica di maggio....Via San Cataldo con disponibilità dei posteggi che vanno dalla intersezione della S.P. 103 fino all'intersezione con via della Pineta;
  - 3 agosto.....Via Domenico Galante con disponibilità di n. 38 posteggi;
  - 25 settembre....Via San Francesco con disponibilità di n. 38 posteggi;

- 13 dicembre.....Via Domenico Galante con disponibilità di n. 38 posteggi.
4. Ai sensi dell'art.35 della L.R. 19/1999 e ss. mm. e ii., le domande di partecipazione alla fiera devono pervenire 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione.
  5. L'ufficio competente procede all'assegnazione del posteggio con priorità per gli operatori con il maggior numero di presenze effettive sulla fiera di che trattasi e provvede alla pubblicazione della graduatoria 20 (venti) giorni prima della fiera. In fase di prima applicazione si darà la priorità assoluta agli assegnatari di posteggio nei mercati settimanali.
  6. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria di cui al precedente comma e la data della fiera, i singoli operatori sono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio.
  7. I posteggi che risultino vuoti a conclusione del suddetto procedimento, sono assegnati a coloro che hanno presentato la domanda fuori termine.
  8. I posteggi liberi all'ora prefissata per l'inizio della vendita (art. 5 del presente regolamento) saranno assegnati ai sensi dell'art.35 della L.R. n.19/1999 e ss. mm. e ii..
  9. La partecipazione alla fiera è vincolata alla condizione che non esistano morosità pregresse relative a canoni non pagati al Comune di Moliterno da parte del titolare dell'autorizzazione amministrativa.
  10. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, alle fiere si applicano le norme comunali per il commercio su aree pubbliche, nonché le indicazioni nazionali e regionali in materia.

## **TITOLO V: POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI**

### **ART.25**

#### **POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI – AREE RURALI**

- 1) Sono previsti n.11 posteggi isolati (aree non mercatali) per l'esercizio del commercio di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 114/98:
  - a) Ubicazione:
    - a.1) n.2 parcheggi nello spazio antistante il Cimitero Comunale (ingresso principale);
    - a.2) n.3 parcheggi ubicati all'inizio del viale cimiteriale;
    - a.3) n.6 parcheggi ubicati nello spazio antistante la Chiesetta di Santa Maria in loc. Santa Maria;
  - b) Superficie: area pubblica scoperta, non attrezzata di mq. \_\_\_\_ per ciascuno dei cinque posteggi sopra individuati;
  - c) Tipologia:
    - esclusivamente per la vendita di piante, fiori ed articoli complementari usualmente venduti dai fiorai, candele o lampade votive per i n.5 parcheggi innanzi al Cimitero;
    - prodotti tipici ed artigianato artistico per i n.6 parcheggi innanzi alla Chiesa di Santa Maria;
  - d) Utilizzo:
    - Per i posteggi collocati all'ingresso del cimitero: tutto l'anno, con esclusione del periodo 25 ottobre – 5 novembre;
    - Per i posteggi collocati all'inizio del viale cimiteriale: solo durante il periodo 25 ottobre – 5 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti;
    - Per i posteggi collocati innanzi alla Chiesetta di Santa Maria: solo il sabato e la domenica durante tutto il corso dell'anno;

- 2) Ai fini del rilascio della specifica autorizzazione, per i posteggi di cui al presente articolo, si applica la disciplina relativa alle autorizzazioni temporanee in quanto compatibile.
- 3) L'esercizio al commercio di cui al presente articolo, è vincolato alla condizione che non sussistano morosità pregresse relative ai canoni non pagati al Comune di Moliterno da parte del titolare dell'autorizzazione.

## **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.26 NORME IGIENICO – SANITARIE.**

1. I commercianti su aree pubbliche operanti nel territorio del Comune di Moliterno e in particolare i titolari di autorizzazione al commercio di prodotti del settore alimentare e i produttori agricoli, dovranno attenersi alle prescrizioni igienico - sanitarie vigenti.
2. Il mancato rispetto della normativa specifica da luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse norme oltre che alla sospensione della concessione del posteggio.

### **ART. 27 SANZIONI**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii., e da ogni altra norma vigente in materia.

### **ART. 28 NORMA DI RINVIO**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente